



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 562 del 20 gennaio 2023

OGGETTO: Richiesta di non applicazione dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultante dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015.

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di gennaio ore 16:00, presso la residenza municipale del Comune di Cosenza, sita in piazza dei Bruzi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31/01/2020 e integrato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo n. 267/2000, per la sostituzione di un componente dimissionario;

con l'intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna – Presidente
Dott. Rosario Fusaro – Componente
Dott.ssa Adele Sauro - Componente

Con la partecipazione della Dott.ssa Rosaria Franca Campagna nella qualità di verbalizzante della odierna seduta, giusta delibera n. 492 del 14/11/2022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'art. 252 del TUEL;

Richiamato l'art. 255 che testualmente recita "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile";

Considerato che il Comune di Cosenza con deliberazione consiliare n. 51 dell'11/11/2019 ha dichiarato il dissesto finanziario per effetto del quale l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato decorre dall'esercizio 2020;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) che ha introdotto disposizioni

4

finalizzate a sollecitare la riscossione coattiva ed il comportamento di *compliance* fra enti impositori e contribuenti;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce potestà regolamentare generale agli enti locali in ambito di disciplina delle proprie entrate;

Dato atto che gli strumenti introdotti sono finalizzati anche ad eliminare i crediti da considerarsi ormai inesigibili, attraverso lo stralcio dei carichi iscritti a ruolo e affidati ad Agenzia Entrate per la loro riscossione coattiva per il periodo dal 2000 al 2015;

Verificato che le specifiche disposizioni che riguardano lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro sono riportate all'art. 1, commi da 222 a 229, che stabilisce, appunto, l'annullamento automatico dei suddetti debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 197/2022, fino a mille euro;

Rilevato, in particolare, che il comma 222 prevede l'annullamento automatico delle somme di cui al punto precedente, comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Considerato, in particolare, che il comma 227 disciplina lo stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, prevedendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”*;

Atteso che il successivo comma 228, con riferimento alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, dispone che le previsioni di cui al comma 227, *“si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

Evidenziato, in particolare che il comma 229 riserva ai Comuni la possibilità di richiedere la non applicazione dell'annullamento automatico dei carichi affidate all'Agenzia delle Entrate, come sopra esposto;

Considerato che il Comune che intende avanzare la richiesta di cui al punto precedente è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito provvedimento con cui assume detta decisione, da adottare entro il 31 gennaio 2023;

H

Dato atto che il suddetto provvedimento deve essere inviato all'agente della riscossione entro il medesimo termine del 31 gennaio 2023 e, contestualmente, il medesimo provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

Verificato che i carichi oggetto dell'annullamento automatico sono solamente quelli affidati all'agente della riscossione nazionale, ossia ad Agenzia delle Entrate e non anche quelli affidati agli altri soggetti indicati all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;

Rilevato che dall'esame dei carichi iscritti a ruolo affidati ad Agenzia delle Entrate nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, attraverso l'accesso nell'area riservata dell'agente della riscossione sono presenti carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

Considerato che l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di COSENZA non intende aderire all'annullamento automatico dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate come disciplinato dall'art. 1, dal comma 222 al comma 229, a causa del potenziale impatto negativo sul bilancio dell'ente, derivante dall'applicazione di detto provvedimento, che porterebbe all'annullamento di crediti non ancora prescritti;

Ritenuto, infatti, che all'adesione della procedura di annullamento, benché parziale, conseguirebbe un pregiudizio a carico dell'equilibrio del bilancio comunale, compensabili solo in maniera parziale con le indicazioni di cui al comma 252;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato non aderire alla procedura di annullamento automatico, come disciplinata dall'art. 1, commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022, e seguire la procedura dettata dal successivo comma 229, nell'intento di evitare potenziali effetti negativi derivanti dall'applicazione dell'annullamento automatico dei carichi affidati ad ADER, dal 1° gennaio 2000 al 3 dicembre 2015, che potrebbe portare allo stralcio parziale;

Verificato che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", dell'Agenzia delle Entrate sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata: **comma229@pec.agenziariscossione.gov.it**, unitamente al modello predetto e ad una copia del provvedimento stesso;

Preso atto che la procedura per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve concludersi entro il prossimo 31 gennaio 2023;

Rammentato che il Comune dovrà inserire anche sul proprio sito istituzionale la presente delibera con cui comunica all'Agenzia delle Entrate di non volersi avvalersi dello stralcio parziale dei carichi iscritti a ruolo fino a mille euro;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1 la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4

- 2 di non aderire all'annullamento automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge n. 197/2022 afferenti allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione nazionale, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3 di adottare la possibilità stabilita dall'art. 1, comma 229, della richiamata Legge n. 197/2022, e non applicare le disposizioni del comma 227 e 228;
- 4 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa entro il 31 gennaio 2023 ad Agenzia Entrate mediante trasmissione via pec, all'indirizzo: **comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it**, unitamente al modello predetto e ad una copia del provvedimento stesso;
- 5 di dare atto, altresì, che la medesima deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;
- 6 di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore Tributi del Comune di Cosenza al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 7 di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229, dell'art. 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Presidente
(Dott. Francesco Paolo Di Menna)

La Verbalizzante
(Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Componente
(Dott. Rosario Fusaro)

Componente
(Dott.ssa Adele Sauro)

ESECUTIVITA' IMMEDIATA
(ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

La Verbalizzante
(Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Cosenza, li 20/01/2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 23/01/2023

Cosenza, li 23/01/2023

Il Dirigente del Settore Affari Generali
(Arch. Walter R. E. Bloise)